



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n.12 TFT 01 del 20 luglio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2021/2022 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi al Tribunale Federale Territoriale é esclusivamente il seguente:

Tribunale Federale Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it

Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

Riunione del giorno 20 luglio 2021

E' presente il sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino.

DEFERIMENTI

Procedimento n.01/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Altieri Salvatore (Presidente Società A.C.D. Città di Cinisi all'epoca dei fatti);
 società A.C.D. Città di Cinisi
 Stagione sportiva 2020/2021 – Campionato 1^a Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 12935/470 del 18/06/2021:

- Il sig. Altieri Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di Cinisi per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 e 6 N.O.I.F. nonché all'art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito o comunque non impedito all'allenatore sig. Ferentino Francesco di svolgere per la propria società le mansioni di tecnico (direzione di alcune sedute di allenamento) durante la stagione sportiva 2020/2021, pur essendo privo di regolare tesseramento.
- la società A.C.D. Città di Cinisi ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Altieri Salvatore e dal sig. Ferentino Francesco.

Fissata l'udienza dibattimentale previa abbreviazione dei termini giusto decreto del 06/07/2021, le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Altieri Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di Cinisi;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.C.D. Città di Cinisi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti e dall'esame delle audizioni effettuate dalla Procura Federale, che in occasione di alcune sedute di allenamento effettuate tra il mese di ottobre 2020 e il mese di dicembre 2020 dalla A.C.D. Città di Cinisi, è stato utilizzato al tal fine il sig. Ferentino Francesco, allenatore non regolarmente tesserato all'epoca dei fatti per la società oggi deferita.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.C.D. Città di Cinisi Sig. Altieri Salvatore omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e oggettiva della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Altieri Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società A.C.D. Città di Cinisi;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.C.D. Città di Cinisi.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.02/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

- 1) Sig.ra DOMENICA MARIA CALPONA, Dirigente dell'A.S.D. Meriense all'epoca dei fatti;
- 2) L'A.S.D. MERIENSE.

La Procura Federale, con nota 13211/800 pfi 20-21/PM/ag del 26 giugno 2021, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, per rispondere delle seguenti violazioni:

- la Sig.ra **DOMENICA MARIA CALPONA**, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Addetto all'Arbitro della società A.S.D. Meriense, della violazione degli artt. 4, co. 1, 23, co. 1, del C.G.S. con l'aggravante di cui all'art. 14, co. 1 lett. l), del C.G.S. per avere, successivamente all'avvenuta pubblicazione in data 04.06.21 dei provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T. presso il C.R. Sicilia in relazione alla La Madonnina vs Meriense disputata in data 02.06.2021 e valevole per il campionato Regionale Calcio a Cinque stagione sportiva 2020/2021, gravemente leso l'onore, il prestigio e il decoro dell'Arbitro (A.E. Carmelo GURRIERI della Sez. A.I.A. di Ragusa) che ebbe a dirigere l'anzidetto incontro, sia in generale dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni quali proferite facendo utilizzo del social network "Facebook" sul quale veniva postato (su di un profilo direttamente riconducibile alla Società di propria appartenenza):" (...) *E' dura accettare la vergogna a cui ho assistito nella gara contro "La Madonnina" (...) apprendo che quei signori che si fanno chiamare arbitri e che dovrebbero essere imparziali multano la società Meriense ad una ammenda di 150 euro (...) e ancora peggio il calciatore pestato (...) siamo stufi, stanchi, indignati di assistere puntualmente a queste decisioni arbitrali che fanno di razzismo e malafede. (...) valori come la violenza, il razzismo, la prepotenza hanno*

preso il sopravvento, e le squalifiche attribuite non fanno altro che autorizzare comportamenti così violenti e discriminatori (...) la malafede a cui assistiamo impotenti in ogni partita ci sta allontanando da questo mondo. (...) Mi auguro che leggiate questa lettera perché episodi così incresciosi possano non accadere, e che gli arbitri, da voi designati, si mettano una mano sulla coscienza e (...) facciano il loro dovere con serietà e senza essere prevenuti:

- la Società **A.S.D. MERIENSE** a titolo di responsabilità oggettiva, ex art 6 co. 2 e 23 co. 5 del C.G.S., per quanto rispettivamente ascritto e contestato al proprio – all'epoca dei fatti - tesserato.

Fissata l'udienza dibattimentale previa abbreviazione dei termini giusto decreto del 06/07/2021, nessuno è comparso per i deferiti sebbene agli stessi sia stato ritualmente comunicato l'avviso di trattazione dell'odierna udienza, né gli stessi, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolta.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1) per la sig.ra. Domenica Maria Calpona, all'epoca dei fatti, Dirigente Accompagnatore Addetto all'Arbitro della Soc. A.S.D. Meriense la sanzione di mese uno di inibizione.
- 2) per l'A.S.D. Meriense, la sanzione di euro 600 di ammenda.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che i soggetti deferiti siano da ritenere responsabili di quanto rispettivamente loro ascritto.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione alla sig.ra Domenica Maria Calpona risulta provato documentalmente dalla produzione degli *screenshot* del profilo Facebook riferibile all'A.S.D. Meriense Futsal.

La dichiarazione così come riportata risulta certamente lesiva della reputazione del direttore di gara in quanto tende a mettere in dubbio non solo la imparzialità di quest'ultimo ma anche l'intera classe arbitrale che si fa garante del rispetto delle regole e del regolare svolgimento dei campionati.

La dichiarazione lesiva inoltre è da considerarsi pubblica per essere stata riportata sul social network "Facebook" che per sua natura è diretta ad una platea indeterminata di soggetti.

Alla declaratoria di colpevolezza in capo al predetto tesserato consegue la responsabilità indiretta della Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

- alla Sig.ra Domenica Maria Calpona, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore addetta all'Arbitro dell'A.S.D. Meriense, mese uno di inibizione
- alla A.S.D. Meriense, ammenda di € 300,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.03/B**Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

- 1) Sig. **BARBAGALLO Arturo Antonio**, Presidente Società U.S.D. Atletico Catania;
- 2) Sig. **SPAMPINATO Agatino**, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania;
- 3) Sig. **AIELLO Roberto**, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania;
- 4) Sig. **CARUSO Stefano Carmelo**, calciatore non tesserato;
- 5) Società U.S.D. Atletico Catania.

La Procura Federale con nota Prot.000092 /619pfi 20 21/PM/ps del 05/07/21, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- 1) Sig. **BARBAGALLO Arturo Antonio**, all'epoca dei fatti presidente della U.S.D. Atletico Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, ed all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore **CARUSO Stefano Carmelo** e per aver consentito il suo schieramento quale calciatore in occasione delle gare di seguito indicate: gara di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquedolci; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 10/10/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Virtus Ispica 2020;
- 2) Il Sig. **SPAMPINATO Agatino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società U.S.D. Atletico Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, ed all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 (tesseramento dei giocatori) e dall'art. 61, commi 1 e 5 (adempimenti preliminari alla gara), delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della U.S.D. Atletico Catania in occasione della partita di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna e della partita di campionato Eccellenza, girone B, del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946, sottoscrivendo le distinte di gara, con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori, consegnate al Direttore di gara, così consentendo al calciatore **CARUSO Stefano Carmelo**, in posizione irregolare, in quanto non tesserato con la società U.S.D. Atletico Catania, di prendere parte alle predette gare;
- 3) Sig. **AIELLO Roberto**, persona che all'epoca dei fatti ha svolto attività nell'interesse della società U.S.D. Atletico Catania con la funzione di Dirigente Accompagnatore, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4,

comma 1, in relazione all'art. 2, comma 1, ed all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 (tesseramento dei giocatori) e dall'art. 61, commi 1 e 5 (adempimenti preliminari alla gara), delle Norme Organizzative Interne della FIGC (N.O.I.F.), per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della U.S.D. Atletico Catania in occasione della gara valevole per il campionato Eccellenza, girone B, del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquedolci, sottoscrivendo la distinta di gara, con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori, consegnate al Direttore di gara, così consentendo al calciatore CARUSO Stefano Carmelo, in posizione irregolare, in quanto non tesserato con la società U.S.D. Atletico Catania, di prendere parte alle predette gare;

- 4) Sig. **CARUSO Stefano Carmelo**, all'epoca dei fatti non tesserato per la società U.S.D. Atletico Catania, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 (tesseramento dei giocatori) delle Norme Organizzative della FIGC (N.O.I.F.), per aver preso parte, senza averne titolo perché non tesserato con la società U.S.D. Atletico Catania, alle gare di seguito indicate: gara di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna; gara di campionato Eccellenza, girone B del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquedolci; gara di campionato Eccellenza, girone B del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946; gara di campionato Eccellenza, girone B del 10/10/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Virtus Ispica 2020.
- 5) La società **U.S.D. Atletico Catania**, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. per i comportamenti posti in essere dai signori BARBAGALLO Arturo Antonio, SPAMPINATO Agatino, AIELLO Roberto e CARUSO Stefano Carmelo.

Il deferimento trae origine da una segnalazione del Responsabile Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Sicilia, inviata alla Procura Federale (protocollo SB/sb del 22/12/2020) con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla gara del campionato di Eccellenza, Atletico Catania - Virtus Ispica 2020 disputata il 10/10/2020, e a quanto deliberato dal Giudice Sportivo Territoriale del CR Sicilia con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.118 del 13/10/2020, il quale sanzionava il suddetto giocatore perché prendeva parte alla suddetta gara senza essere regolarmente tesserato.

L'ufficio Federale provvedeva all'istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all'acquisizione della documentazione relativa alle gare ed al calciatore.

Fissata l'udienza dibattimentale previa abbreviazione dei termini giusto decreto del 06/07/2021, nessuno è comparso per le parti deferite, benché ritualmente convocate, né le stesse, nei termini, hanno fatto pervenire memorie e documenti a discolpa.

All'udienza del 20/07/2021 Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni a carico di:

- 1) Sig. BARBAGALLO Arturo Antonio, Presidente Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti, la sanzione di mesi sei di inibizione;
- 2) Sig. SPAMPINATO Agatino, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti, la sanzione di mesi quattro di inibizione;
- 3) Sig. AIELLO Roberto, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti, la sanzione di mesi quattro di inibizione;

- 4) Sig. CARUSO Stefano Carmelo, calciatore non regolarmente tesserato per la Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti, la sanzione di sei giornate di squalifica;
- 5) Società U.S.D. Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di € 600,00 e punti quattro di penalizzazione.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale siano pienamente fondati e documentati.

La Procura Federale ha svolto le indagini necessarie all'individuazione delle responsabilità dei soggetti incolpati, che risultano provate documentalmente, per cui tutti vanno sanzionati in modo adeguato all'illiceità della loro condotta, come da dispositivo, anche per essere venuti meno ai principi di lealtà, probità e correttezza sanciti dall'art. 4, commi 1° e 2° del CGS vigente.

Infatti il giocatore è stato impiegato nelle gare contestate fino al 10 ottobre 2020 e segnatamente: gara di Coppa Italia Eccellenza del 13/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Enna; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 20/09/2020 disputata a Sant'Agata di Militello dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Acquadolci; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 26/09/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Igea 1946; gara di campionato Eccellenza, girone B, del 10/10/2020 disputata a Catania dalla società U.S.D. Atletico Catania contro la società Virtus Ispica 2020 (quest'ultima già oggetto di sanzione da parte del GST); risulta, invece, che il suo tesseramento sia avvenuto in epoca successiva e, precisamente, il 13 ottobre 2020.

La società U.S.D. Atletico Catania risponde anche a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, come sopra descritti al momento della commessa trasgressione.

Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica a carico di:

- 1) Sig. BARBAGALLO Arturo Antonio, Presidente Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 4, comma 1° del CGS), in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 38, comma 1° e 61, comma 1° delle NOIF, la sanzione di mesi quattro di inibizione;
- 2) Sig. SPAMPINATO Agatino, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti, della violazione di cui all'art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione la sanzione di mesi tre di inibizione;
- 3) Sig. AIELLO Roberto, Dirigente accompagnatore Società U.S.D. Atletico Catania all'epoca dei fatti, della violazione di cui all'art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione la sanzione di mesi tre di inibizione;
- 4) Sig. CARUSO Stefano Carmelo, calciatore all'epoca dei fatti non regolarmente tesserato per la Società U.S.D. Atletico Catania, per la violazione di cui all'art. 2, comma 2° ed art. 4, comma 1° del CGS vigente, in relazione all'art. 32, comma 1° del vigente CGS, nonché degli artt. 39 e 43, commi 1° e 6° delle NOIF, la sanzione di sei giornate di squalifica;
- 5) Società U.S.D. Atletico Catania, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2° del CGS vigente, la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e punti due di penalizzazione da scontare nella S.S. 2021/2022 nel Campionato di competenza della prima squadra.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite, e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 e 53 del C.G.S.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n.501/B

Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

DEFERIMENTO A CARICO DI:

sig. Vitale Carmelo (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. San Martino delle Scale, ora A.S.D. De Santis calcio a 5 Palermo);

sigg. Amorello Giuseppe, Azzarello Settimo, Chinnici Lorenzo, Farina Alessio, Oneri Giuseppe, Audino Gabriele e Maggio Cosimo, calciatori già tesserati per la società A.S.D. San Martino delle Scale, ora A.S.D. De Santis calcio a 5 Palermo.

Campionato Regionale C5 Serie C2 - stagione sportiva 2019/2020.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e L.R. Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 02/07/2021 proc. 62/359 pfi/20/21 PM/pe, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza dibattimentale previa abbreviazione dei termini giusto decreto del 06/07/2021, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Vitale Carmelo e la squalifica per sei giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Amorello Giuseppe, Azzarello Settimo, Chinnici Lorenzo, Farina Alessio, Oneri Giuseppe, Audino Gabriele e Maggio Cosimo.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2019/2020 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3ª sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Vitale Carmelo;
ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Amorello Giuseppe, Azzarello Settimo, Chinnici Lorenzo, Farina Alessio, Oneri Giuseppe, Audino Gabriele e Maggio Cosimo.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 20 luglio 2021

IL SEGRETARIO
Maria GATTO

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA